

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Luca Senatori, dall'Avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 5 novembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO LEONI (Segretario Generale della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA) E DELLA SOCIETA' SALERNITANA CALCIO 1919 SpA (nota n. 1282/223pf09-10/SS/en del 17.9.2009).

Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 17 settembre 2009 nei confronti del sig. Sergio Leoni, Segretario della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione al combinato disposto degli artt. 16, lett. I e 27 Regolamento per il Settore Tecnico ed in riferimento all'art. 38, comma 6, NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva avendo sottoscritto per conto della Salernitana Calcio, quale procuratore, un accordo economico per le stagioni sportive 2007/2008 e 2008/2009 con il sig. Renato Scarpellino, consentendogli di svolgere l'attività di preparatore atletico in assenza dei requisiti previsti e quindi dei titoli abilitativi essendo lo stesso iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore di base e nei confronti della Salernitana Calcio 1919 SpA, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS per le violazioni ascritte al Segretario Generale che la rappresentava nella formazione della volontà negoziale ed all'allenatore; Letta la memoria depositata nell'interesse dei soggetti deferiti con la quale in via principale viene richiesta la inammissibilità del deferimento, in subordine il rigetto, e conseguentemente il proscioglimento dei deferiti, in ulteriore subordine l'irrogazione di un'ammenda in misura equa;

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Balata il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi tre al sig. Sergio Leoni ed ammenda di € 2.000,00 alla Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA;

Ascoltati personalmente il sig. Sergio Leoni ed il legale dei soggetti deferiti, il quale, dopo aver rinunciato alla eccezione preliminare con la quale chiedeva la inammissibilità del deferimento, ha concluso in conformità a quanto richiesto nella memoria di costituzione;

Valutato che, in ordine alla illegittima posizione del sig. Renato Scarpellino, non v'è discussione atteso che, in effetti, lo stesso risulta tesserato come allenatore di base e che tale circostanza non è stata messa in discussione da nessuno;

Rilevato che, ai fini dell'accertamento della responsabilità del Leoni, che ha sottoscritto il contratto di preparatore atletico, in nome e per conto della Soc. Salernitana, con soggetto inidoneo, il fatto contestato va valutato nella sua configurazione oggettiva che ha portato

alla utilizzazione di soggetto non abilitato da parte della Società più che sotto l'aspetto soggettivo della presenza o assenza di dolo o buona fede;

Considerata dunque come accertata la responsabilità del sig. Sergio Leoni, conseguentemente andrà sanzionata la Soc. Salernitana Calcio;

Ritenuto, al riguardo, di non poter prendere in considerazione la giurisprudenza di questa Commissione citata dai soggetti deferiti che attiene a diverse fattispecie, va invece rilevato che la Società andrà sanzionata per responsabilità diretta avendo il Leoni direttamente impegnato la Società all'atto della sottoscrizione del contratto mentre non potrà essere sanzionata per responsabilità oggettiva non essendo l'allenatore sottoposto al giudizio di questa Commissione;

Valutato che, mentre per il Leoni appare equa una inibizione per mesi due, per la Società deferita sanzione equa sembra quella dell'ammenda di € 5.000,00.

PQM

In parziale accoglimento del deferimento irroga le seguenti sanzioni:

inibizione per mesi 2 (due) al sig. Sergio Leoni

ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA.

(56) – APPELLO DELLA SOCIETA' ACD CARPINETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 MESI AI CALCIATORI ANDREA BORGHIE E FABIO FURLONI, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 13 del 23.9.2009).

Letti gli atti;

Visto il ricorso proposto dalla ACD Carpineti avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna (C.U. n.13 del 23 settembre 2009) con il quale è stata irrogata la squalifica per mesi due ai sigg. Andrea Borghi e Fabio Furloni;

Rilevato che dette sanzioni sono state irrogate sul presupposto che i sigg. Borghi e Furloni nella stagione sportiva 2008/2009 hanno di fatto assunto la conduzione tecnica della squadra ACD Carpineti in assenza di regolare abilitazione;

Valutato che la ACD Carpineti, con il ricorso, ha sostenuto che il Borghi ed il Furloni, capitano e vice capitano della squadra, avrebbero assunto dopo l'esonero dell'allenatore un semplice ruolo di "cura della gestione comportamentale della squadra", essendo stata affidata la guida tecnica al sig. Stefano Costi, ancorchè non abilitato al ruolo di allenatore;

Esaminate le dichiarazioni in atti dei sigg. Borghi e Furloni con cui gli stessi escludono di avere assunto il ruolo di tecnici;

Esaminata la dichiarazione in atti resa dal Presidente Costi con cui lo stesso ha inteso chiarire quanto precisato in sede di indagini ed a suo dire male interpretato all'atto del deferimento dalla Procura Federale;

Ritenuto che il deferimento della Procura Federale appare assistito da accertamenti inconfutabili (gli allenamenti in settimana erano condotti dal Borghi e dal Furloni ed in partita fungeva da allenatore il sig. Stefano Costi, non abilitato);

Considerato che appare credibile che la squadra sia stata affidata alla guida tecnica del Borghi e del Furloni, ritenuto che nessun altro con la qualifica di allenatore faceva parte della Società;

Rilevato che, a norma dell'art. 23, comma 1, NOIF "le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico" e che il Borghi ed il Furloni non risultano possedere tale qualifica.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto dalla Soc. ACD Carpineti e, per l'effetto, dispone l'addebito della
tassa non versata.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico
“”

Publicato in Roma il 5 novembre 2009

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete